



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

ORIGINALE

N°6
Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	NON APPLICAZIONE STRALCIO PARZIALE DEBITI - ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.
---------	--

Oggi **ventisette** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:37**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

GIANELLA DAVIDE	Presente	RODELLA SOFIA	Presente
SARTORI FRANCO	Presente	ROSSO DOROTEA	Presente
PANIZZOLO MICHELA	Presente	RECALDIN ANDREA	Presente
MOLENA CHIARA	Presente	ZORZI ANTONIO	Presente
BUGGIO MATTIA	Presente	BIANCHI LUCA GIUSEPPE	Presente
GUARNIERI SIMONE	Assente	ROSSO LUCA	Presente
PELLEGRIN FILIPPO	Presente	BALASSO MARCO	Presente
MANCIN STEFANO	Presente	DANTE ALESSIO	Presente
TROVO' LAURA	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Partecipa alla seduta e verbalizza, il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TAMMARO LAURA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TROVO' LAURA nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta chiamando all'ufficio di scrutatori i signori:

PANIZZOLO MICHELA

ROSSO DOROTEA

BIANCHI LUCA GIUSEPPE

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	NON APPLICAZIONE STRALCIO PARZIALE DEBITI - ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 si possono estinguere senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli

stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

PRECISATO che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. N° 446/97;

PRESO ATTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che per il Comune di Piove di Sacco i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni sopra richiamate ammontano a complessivi euro 353.129,51, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 79.130,47;

RITENUTO opportuno deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dai commi 227 e 228 del medesimo articolo, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo consentirà al Comune sia l'incasso della quota capitale dei propri crediti sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere ai fini del rispetto del ridottissimo termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 per l'adozione del presente atto;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. di non applicare , per i motivi esposti in premessa, ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 del medesimo art. 1 della suddetta Legge;
2. di inviare copia del presente provvedimento entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione;
3. di dare notizia sul sito istituzionale del Comune dell'approvazione del presente atto;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle

- finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 27/01/2023

Ore 21:56

La seduta si svolge completamente in presenza.

Partecipano alla trattazione del presente argomento i Signori: Gianella, Sartori, Panizzolo, Pellegrin, Molena, Buggio, Guarnieri (*entrato alle ore 20:45*), Mancin, Trovo', Rodella, Rosso D., Recaldin, Zorzi, Rosso L., Bianchi, Balasso, Dante. Partecipanti n. 17 .

Presenti in sala gli Assessori: Pizzo, Cesarato, Ranzato, Carnio, Rostellato e il Segretario Generale Tammaro.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al punto n.6 dell'ordine del giorno: **NON APPLICAZIONE STRALCIO PARZIALE DEBITI – ARTICOLO 1, COMMII 227-229, LEGGE 197/2022.**

Relaziona il vicesindaco Pizzo la quale riferisce che l'amministrazione ha ritenuto opportuno approvare la presente proposta anche con provvedimento di Giunta comunale (oltre che del Consiglio).

Il Sindaco illustra l'emendamento a contenuto prettamente tecnico a sua firma e aggiunge altre considerazioni.

Interviene: Rosso D. per dichiarazione di voto favorevole.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento proposto. Si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri astenuti	Nessuno
Consiglieri votanti	n. 17
Consiglieri favorevoli	n. 17
Consiglieri contrari	Nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione. L'emendamento è approvato all'unanimità.

Quindi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione emendata. Si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri astenuti	Nessuno
Consiglieri votanti	n. 17

Consiglieri favorevoli	n. 17
Consiglieri contrari	Nessuno

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione. Si accerta il seguente risultato.

Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri astenuti	nessuno
Consiglieri votanti	n. 17
Consiglieri favorevoli	n. 17
Consiglieri contrari	nessuno

Il presidente proclama l'esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata all'unanimità immediatamente eseguibile.

La seduta si conclude alle ore 22:08.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	NON APPLICAZIONE STRALCIO PARZIALE DEBITI - ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

TROVO' LAURA

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA TAMMARO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: NON APPLICAZIONE STRALCIO PARZIALE DEBITI -
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Data 24-01-23

Il Responsabile del servizio
TAMMARO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: NON APPLICAZIONE STRALCIO PARZIALE DEBITI -
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.**

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Data 24-01-23

Il Responsabile del servizio
TAMMARO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.